La Corte di cassazione ha chiarito l'ambito di applicazione della legge n. 311/2004

## Contratti, registrazioni dal 2005 La norma che ha introdotto l'obbligo è irretroattiva

Pagine a cura

l contratto di locazione non registrato è nullo soltanto se stipulato a partire dal 2005. La di-sposizione di cui all'art. 1, comma 346, della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), 31.1/2004 (Finanziaria 2000), la quale impone appunto la registrazione del negozio, si applica infatti soltanto ai contratti sottoscritti dopo la sua entrata in vigore. è inoltre un evidente collegamento tra detta norma e i successivi interventi legislaintervenuti in materia, con la conseguenza che an-che le predette disposizioni non trovano applicazione ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore. Questi i chiarimenti contenuti nella sentenza n. 23192 del 17 settembre 2019 con cui la sesta sezione civile della Cassazione è intervenuta a chiarire l'efficacia nel tempo del composito quadro normativo venutosi a creare in tema di obbligo di registrazione e produzione degli effetti del contratto di loca-

Il caso concreto. Nella specie era stata impugnata dinanzi alla Suprema corte la sentenza con cui la Corte di appello di Genova aveva respinto il gravame avverso la decisione del tribunale della medesima città il quale, nel giudicare la validità di un contratto di locazione stipulato nel 2003, aveva escluso l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 346, della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) e di cui all'art. 3, comma 8, del digs n. 23/2011.

Mentre la prima delle pre-

dette disposizioni stabilisce che «i contratti di locazione di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricor-rendone i presupposti, non sono registrati», la seconda disponeva che «ai contratti di locazione degli immobili a uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si ap-plica la seguente disciplina: a) la durata della locazione stabilita in quattro anni a decorrere dalla data del-la registrazione, volontaria o d'ulficio; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'art. 2, comma 1, della leg-ge n. 431/98; c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell'aumento degli indici Istat dei prezzi

al consumo per le famiglie degli impiegati e operai; se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti». Il successivo comma 9 del predetto art. 3 disponeva inoltre che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 346, della legge n. 311/2004 e quelle di cui al precedente comma 8 si applicavano anche ai casi in cui nel contratto di locazione registrato fosse stato indicate ur. importo

inferiore a quello effettivo e nel caso in cui fosse stato registrato un contratto di comodato fittizio (i predetti commi 8 e 9 dell'art. 3 sono stati dichiarrati illegittimi con sentenza n. 50/2014 della Corte costituzionale).


la Corte costituzionale).

La Corte di appello aveva quindi a sua volta ritenuto l'inapplicabilità al contratto in questione, stipulato in data 1 novembre 2003, della prima delle predette disposizioni, in quanto rivolta ai

soli contratti stipulati a partire dal 10 gennaio 2005. Per tale motivo risultava inoltre non applicabile al negozio in questione anche la successiva disciplina di cui al dlgs n. 23/2011, essendo la medesima riferita proprio ai contratti di locazione per i quali sussisteva il richiamato obbligo di registrazione di cui alla legge n. 311/2004. Come ulteriore conseguenza discendeva l'imapplicabilità al contratto in questione

del disposto di cui all'art. 1, comma 59, della successiva legge n. 208/2015, che aveva modificato l'art. 13 della legge n. 431/98 in materia di patti contrari alla legge, introducendo una disciplina ad hoc per le locazioni sorte nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del predetto digs n. 23/2011 fino al 16 luglio 2015 (data di deposito della sentenza n.

continua a pag. 28



axa-mps.it

axa-mpsfinancial.ie

exemi»

## La nullità guarda in avanti

segue da pag. 27

169/2015 con cui la Corte costituzionale aveva caducato l'efficacia dell'art. 5, comma 1-ter del di 47/2014, che aveva prorogato l'efficacia dei commi 8 e 9 dell'art. 3 del digs n. 23/2011, già di-chiarati incostituzionali con sentenza n. 50/2014).

Quest'ultima disposizione ha infatti previsto la nullità di ogni patkuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superio re a quello risultante dal contratto scritto e registrato, facendo carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perento-rio di 30 giorni, dandone documentata comunicazio-ne, nei successivi 60 giorni, al conduttore e all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperan-za agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 c.c. Ove ricorra la predetta ipotesi di nullità, il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al cano-ne risultante dal contratto scritto e registrato. È inol-tre nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge. La disposizione in questione ha inoltre stabilito che per i conduttori i quali, nel pe-riodo intercorso dalla data di entrata in vigore del dlgs n. 23/2011 al 16 luglio 2015 (data di deposito della sen-tenza n. 169/2015 della Corte costituzionale), abbiano versato il canone nella wersato il canone nella misura prevista dall'art. 3, commi 8 e 9, del digs n. 23/2011, l'importo del cano-ne di locazione dovuto su base annua sia pari al tri-plo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo

La sentenza di appello era quindi stata a sua volta impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

considerato.

La decisione della Suprema corte. La sesta sezione civile della Cassazione ha quindi a sua volta ritenuto il motivo manifestamente infondato, giudicando corretta l'impugnata decisione di merito, I giudici hanno infatti evidenziato come debba ritenersi ormai princípio di diritto consolidato quello per cui la pre-visione dell'art. 1, comma visione dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004 sia applicabile soltanto ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, in base al criterio generale di cui all'art. 11 delle preleggi sull'efficacia nel tempo delle norme di legge e considera-

ta l'assenza nella disposizione in questione di una previsione che imponga la egistrazione dei contratti in corso.

La Cassazione, ripercorrendo a sua volta la travagliata cronistoria dei vari interventi normativi succedutisi sul tema, ha quindi evidenziato come la Corte costituzionale, con la sen-tenza n. 87 del 2017, abbia


avuto modo di afformare che i commi 8 e 9 dell'art. 3 del dlgs n. 23/2011, tenuto conto del fatto che l'art. 1, comma 346, della legge n. 311/2004 aveva sostanzialmente elevato la norma tributaria al rango di norma imperativa, la cui violazio-ne determina la nullità del contratto ai sensi dell'art 1418 c.c., avevano operato una sorta di convalida di un

contratto nullo per difetto di registrazione, disciplinando però espressamen-te il sottostante rapporto giuridico, quanto a durata e corrispettivo. I giudici di legittimità hanno quindi a loro volta confermato il collegemento, «correttamente colto dalla Corte territo-riala», tra le norme di cui ail'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004 e quel-

le di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del dlgs n. 23 del 2011, con l'ulteriore precisazione che dette disposizioni non trovano comunque applicazione ai contratti stipulati prima della loro entrata in igore. Di qui il rigetto del ricorso

e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

-Q Riproduzione risernate





LINEA 2 -

LINEA 3

LINEA 3

LINEA 3 -



## Helvelia Vita S.p.A. Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. returvini vitua S.p.A. Sodie Logale Visi G. B. Cassishi, 2.7 = 20133 Malano - 140 2 53.51. f. zen. 25.37.29.6 - Ernoll PEC: hahvalavita@actaiscertymait.f. - newshelvelaai. - Capitala Sociala 6.47.59.400 Lv. - Num. Scrt., 26 Reg. 1628 ingress of Malano, C. F. e Pt. 103/100 10992 - R.E. A. n. 182793 - Isono. Alto impress of Ass. n. 100/42 - Isonoliva Moli Gorgol Fastevatia in, dedicine Sin - Sociala segoli te sila Direzone ed al Coosinamento della Helvela Compagnia Svizzera of Assicurazioni S.A. Rappiescalnuza Generale o Discibler per l'Italia - Sociala con utilos Social - Imp. Autor, altresut, delle cass, sulla Vita con Provr. ISVAP n. 1979 doi 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288) helvetia 🗥 La tua Assicurazione svizzera BANCASSICURAZIONE UNITTANKED UNIDESIO 760071 12.079 UNIDESIO 760187 11.983 13/09/2019 UNIDESIO 760125 12,693 13/09/2019 28/12/2018 UNIDESIO 760072 13.60 13/09/2019 13/09/2019 UNIDES[0 760130 UNIDESID 760192 03/10/2018 11,769 28/12/2018 13/09/2019 UNIDESIO 760193 12,272 DNIDESIO 260075 13.271 13/09/2019 DNIDES O 760147 12,400 13/09/2019 28/15/2018 UNIDESIO 760078 12.172 UNIDESIO 760080 12.806 HNIDES-0 760149 12.236 UNIDES-0 760150 12.175 13/09/2019 UNIDESIO 700202 12.243 28/12/2018 12/01/2019 13/09/2019 UNIDESIO 760203 13.491 28/12/2018 UNIDESIO 760082 12.743 18/09/2015 UNIDES 0 360156 10.022 13/09/2019 UNIDESIO 760203 10.818 28/12/2018 13/09/2019 13/09/2019 UNIDES O 760157 UNIDES O 760159 UNIDESIO 760085 10,736 13/09/2019 13/09/2019 DNIDES10 760206 10.771 28/12/2010 UNIDESIO 760093 10,443 13/09/2019 HNIDES O 760169 15.601 13/09/2019 UNIDESIO 760210 12.766 28/12/2018 UNIDESIO 760098 12.825 UNIDESIO 760099 11.628 UNIDES 0 760170 UNIDES 0 760174 14,110 13,014 13/09/2019 UNIDES10 760216 11,233 28/12/2018 19/01/2019 13/09/2019 UNIDESIO 760229 11.704 28/12/2018 UNIDESIO 760102 11,238 13/09/2019 UNIDES: 0 760179 12,330 13/09/2019 UNIDESIO 760235 9,915 28/12/2018 DNIDESID 760101 11.435 13/09/2019 UNIDES O 760103 12,013 UNIDES O 760105 11,402 UNIDESIO 760105 10.318 UNIDESIO 760109 11,739 DNIDESIO 760243 10.254 13/09/2019 20/12/2018 20/12/2018 13/09/2019 DNIDES40 760186 11.264 20/12/2018 UNIDESIO 760253 9,657 28/12/2013 UNIT LINKED - FONDI INTERNI AZZO AZZO UNII UNII UNII

AZZOACLIO CONSERVAÇIVO	6.5811	20/12/2018	DNIDESIO AZ, INTERNAZIONALE	16,736	28/12/2018
AZZOAGLIO DINAMIEO	5.933	28/12/2018	OBBIETTIVO 03/2021	9,766	20/12/2018
AZZOAGLIU EQUILIBRATO	6,862	20/12/2019	ORBIETTIVO 05/2021	10,332	20/12/2018
UNIDESTO PRUDENTE	11.399	28/12/2018	HIGH DIVIDEND	8.577	20/12/2018
UNIDESIO MODERATO	11.967	20/12/2018	MEGATREND	8.610	28/12/2018
UNIDESID ATTIVO	12.582	23/12/2018	FICK 25	2,619	28/12/2016
UNIDESIO VIVACE	12.796	28/12/2018	FONDO OPPORTUNTEA	9,201	
OBBLIGAZIONARIO MISTO	19.313	28/12/2018	FONDO STABILITA ARGA		28/12/301B
AZEONAMIO EURO	8.611	2012/2018		9,460	26/12/2013
AZBONARIO GLOBALE	12,380	20/12/2018	FONDO CRESCITA ANIMA	8.926	20/12/2018
BILANCIATO	11.970	20/12/2018	PROCETTO STABILITA CLASSE A	9,708	20/12/2018
CONSERVATIVE	10.249	20/12/2018	PROGETTO STABILITA GLASSE I	9,958	28/12/2018
BOND MIX	10,561	28/12/2018	PROCETTO ARMONIA CLASSE A	9,389	20/12/2018
BALANCED	11,787	28/12/2018	PROGRETO ARMONIA CLASSE I	10,000	2012/2018
CLOBAL EQUITY	14,691	20/12/2018	PROCETTO CRESCITA GLASSE A	9.221	20/12/2018
UNIDESTO OBBLIG, BITEVE TERMINE	10.054	28/12/2018	PROGETTO CRESCITA CLASSE I	10,000	20/12/2018
UNIDESIO OBBLIG. MEDIO TERMINE	10364	28/12/2018	PROGETTO GENERAZIONE CLASSE A	10,000	28/12/2018
UNIDESIO AZ, AREA EURO	12,066	20/12/2018	PROGETTO GENERAZIONE CLASSE I	10.000	20/12/2018
	FPA/SOLI	Zione i'i	REVIDENTE - LINEE		
LINEA L - FASCIA JI	12,442	30/00/2019			
LINEA 2	1-1,298	30/08/2019			
LINEA 2 - FASCIA A	14,705	30/40/2019	INDIVITIES	215	

	14.298 30/08/2019		
- FASCIA A	14,705 30/40/2019		
- FASCIA B	14,974 300692019	INDEX LII	NKED
	14.752 30/09/2019	INDEX EmoCarrelta 2014	100,474 19/12/2010
FASCIA A	15.035 30/00/2019	UNEA I	12,127 30/08/2019
- PASCIA II	16/456 30/40/2019	LINEA I - FASCIA A	12.643 30/03/2019

	CAN	IALI TR	ADIZIONALI
ATTIVO SPECI	FICO		FPA
HEEVELIV ÖNVLIKO'10	100.350	19/12/2018	COMPARTO CRESCITA
HELVETTA THESAURA - Ed 04-2013	117,345	19/12/2018	COMPARTO DINAMICA
HELVEITA THESAURA - Ed. 04-2004	98,19%	19/12/2018	COMPARTO GARANZIA
FPA HELYETIA DOM.	NI - LINE	ĸ	UNIT LI
LINEA GARANTITA	12.200	31/07/2019	HELVETIA WORLD EQUIT
LINEA BILANCIATO	13.571	31/01/2019	HEINETIA EUROPE BALA
LINEA OBBLICAZIONARIO	12,815	31/01/2019	HELVETIA WORLD BOND
LINEA AZIONARIO	10,822	31/01/2019	HEIVENA OLUBAI, BALA
PIP HEGVETIA AEQUA - I	ONDIANI	ERNI	FUNDO CONSERVATIVO
HELVETIA MULTMANAGER FLESSIBILE	12.140	27/(2/2010	FONDO SVILUPPO
HELVETIA MULTIMANAGED EQUITY	13.120	27/12/2018	FONDO OPPORTUNITA
INDEX LINK	ED		UNIBOND

COMPARTO DINAMICA	11,74	30/11/2018
COMPARTO GABANZIA	18,99	30/1/2018
UNIT BINKED - FOR	DUINTER	NI
HELVETIA WURLD EQUITY	163.610	27/12/2018
HELVETTA EUROPE BALANCED	210,970	27/12/2018
HELVETIA WORLD BOND	245,130	27/12/2018
HELVETIA GLUBAL, BALANCED	171.450	27/12/2018
DELVETIA GLOBAL EQUITY	130,800	27/12/20118
FONDO CONSERVATIVO	9.586	28/12/2018
FONDO SVILUPPO	9,167	28/12/2018
FONDO OPPORTUNITA	9.201	28/12/2016
UNIBOND	9,786	28/12/2016
PIRTIALIA	8,141	28/12/2018
PATINUM INVERSIFICAZIONE GLOBALE	9,205	28/12/2018

15.63

30/11/2018

FPA PREVISUISSE - DINEE

www.helvetia.lt

19/12/2018

96,581

HELYETTA EUROGRESCITA